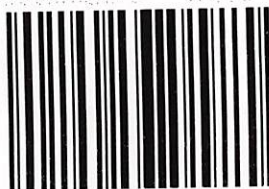




AOOCRT Protocollo n.0007629/27-05-2025



LEX 1A

MOZ 211B

2.18.1

Firenze, 27 maggio 2025

Al Presidente

del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

SEDE

MOZIONE

ai sensi dell'articolo 175 del Regolamento interno

OGGETTO: In merito al trasferimento del rigassificatore di Piombino entro il 2026 e al rispetto degli accordi relativi alle opere compensative per il territorio.

Il consiglio regionale:

Premesso che:

Il progetto del rigassificatore di Piombino, concepito con l'obiettivo di incrementare la capacità del Paese di produrre energia da fonti fossili, trova fondamento normativo nell'articolo 5 del Decreto legge n. 50 del 2022¹. Tale intervento legislativo è stato emanato nell'ambito delle misure urgenti per garantire la sicurezza energetica nazionale, favorendo la realizzazione di impianti strategici per l'approvvigionamento di gas naturale liquefatto (GNL).

La richiesta iniziale era per una permanenza di 25 anni "ciclo di vita regolatorio di un impianto di rigassificazione"².

Al termine della negoziazione, la permanenza attesa viene stabilita in un termine di tre anni, con scarsa chiarezza sulle modalità e luogo di spostamento al termine di tale periodo.³

¹ E' infatti con un'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio ai sensi dell'art. 5 del d.l. 50/2022 relativamente all'opera denominata FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti in Comune di Piombino (LI). Proponente: Snam FSRU Italia" che ha inizio l'iter volto a posizionare la «Golar Tundra» - questo il nome della nave parte dell'impianto a Piombino.

² https://www.regione.toscana.it/documents/10180/117299172/Lettera+Snam_puntualizzazione+istanza_15_07.pdf/e085b8fc-edaf-aeb4-465a-89fe846a8ce8?t=1658477392875

³ "Si rimanda ai contenuti delle integrazioni inviate da parte del Proponente al Commissario Straordinario in data 30/08/2022 e disponibili sul sito internet commissariale, nelle quali è stata rettificata la durata dell'istanza di Concessione Demaniale da 25 anni a 3 anni e 9 mesi (comprensivi del periodo di costruzione e successivo smantellamento delle opere in banchina) (rif. Annesso 10, Allegato 1). Si conferma altresì che al termine dei tre anni di ormeggio in porto, l'FSRU sarà delocalizzata in altro sito" -

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/117299172/20220909_Controdeduzioni+SNAM_parte1+.pdf/0b0c22ba-737b-29f3-f128-1d042d94ae2d?t=1662731046196



Considerato come:

La scelta di Piombino come sito per la realizzazione del rigassificatore ha immediatamente sollevato preoccupazioni significative tra la popolazione e le realtà economiche e ambientali locali, a causa dei potenziali impatti negativi sull'ambiente, sulla sicurezza e sullo sviluppo socio-economico del territorio.

Le istituzioni locali e i cittadini sono stati solo parzialmente rassicurati dall'impegno delle autorità competenti di trasferire l'impianto entro il 2026; nel dibattito è emerso anche il tema di interventi compensativi destinati alla comunità locale, in larga parte tuttavia già programmati e necessari al territorio, indipendentemente dalla realizzazione del rigassificatore.

Considerato che:

Di fatto, le misure cosiddette compensative non sono state effettivamente garantite né a Piombino né alle aree circostanti interessate dal progetto. La posizione espressa dal Ministero era quella di una "inderogabile necessità di installare il rigassificatore nell'area di Piombino, per garantire la sicurezza energetica nazionale nei tempi stabiliti dal piano del Governo"⁴. Tale dichiarazione rifletteva la priorità accordata alla realizzazione dell'infrastruttura, con particolare enfasi sull'urgenza di raggiungere gli obiettivi del piano energetico nazionale, anche a scapito di interventi di compensazione territoriale.

Nonostante la nomina del Presidente della Regione a Commissario straordinario per l'opera⁵ e la previsione, nell'ambito del processo autorizzativo, di considerare gli impatti sul territorio, le criticità ambientali e le opere compensative,⁶ nessuna delle obiezioni di natura ambientale è stata effettivamente valutata come dirimente. Allo stesso modo, nessuna delle opere compensative è stata considerata condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione.

⁴ *Rigassificatore a Piombino, accordo governo-regione Toscana: la nave-impianto resterà in funzione in porto per non più di tre anni* - Il Fatto Quotidiano. 14 luglio 2022

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/07/14/rigassificatore-a-piombino-accordo-governo-regione-toscana-la-nave-impianto-resterà-in-funzione-in-porto-per-non-più-di-tre-anni/6660866/>

⁵ decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 giugno 2022, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 5 del d.l.50/2022

⁶ Secondo il comma 4 dell'art. 5 del d.l. 50/2022 "[...] L'autorizzazione ... tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera ivi incluse quelle ai fini antincendio ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la verifica preventiva dell'interesse archeologico"



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

Valutato come:

Recentemente, anche la garanzia del trasferimento dell'impianto entro tre anni è stata messa in discussione. Le dichiarazioni del Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Edoardo Rixi, hanno infatti chiarito che il rigassificatore non sarà trasferito in Liguria, come inizialmente ipotizzato. Questo ha lasciato il futuro dell'impianto a Piombino incerto, alimentando preoccupazioni circa una sua possibile permanenza oltre i tempi previsti.

Valutato come:

In questo modo, il territorio di Piombino si trova ad attendere ancora il pieno finanziamento e la realizzazione delle opere compensative promesse, che includono interventi di sviluppo economico e ambientale, già necessari a prescindere dalla presenza del rigassificatore.

Contestualmente, la possibilità che venga meno la certezza della permanenza temporanea dell'impianto mina le basi stesse dell'accordo con Snam e le garanzie offerte ai cittadini.

Ritenuto come:

La permanenza del rigassificatore oltre il 2026 sarebbe inaccettabile per i cittadini di Piombino, che subirebbero un ulteriore sacrificio senza i benefici promessi; è fondamentale che la Regione Toscana faccia sentire con forza la propria voce presso il Governo centrale per garantire che gli impegni assunti nei confronti della comunità locale siano rispettati.

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con particolare riferimento all'Area 1, paragrafo 2 "Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione", che recita quanto segue: *"Per le Aree di Crisi industriale complessa la Regione si impegna – coinvolgendo i Comuni interessati e le rappresentanze economiche e sociali in un percorso di confronto con i territori – alla definizione di una proposta al Governo Italiano di aggiornamento dei rispettivi Accordi di Programma stipulati nel 2014 e 2015 con riferimento ai temi urbanistici e al regime di gestione delle aree demaniali, alle questioni industriali e produttive, infrastrutturali e logistiche, nonché agli aspetti connessi alla riqualificazione ambientale e alle risorse umane e professionali."*

Tutto ciò premesso e considerato:



Impegna la Giunta regionale:

ad adoperarsi con ogni strumento a disposizione nei confronti del Governo italiano per garantire che il rigassificatore di Piombino venga trasferito dal territorio entro e non oltre il mese di luglio del 2026, come stabilito negli atti autorizzatori;

ad attivarsi parimenti presso il Governo affinché:

- venga definito un quadro di interventi strutturali nell'area di Crisi Complessa di Piombino anche mediante l'aggiornamento degli Accordi di Programma già stipulati, in coerenza con quanto disposto dalle previsioni del PRS richiamate in narrativa e tenuto conto della necessità, per il complesso delle aree demaniali, di una guida pubblica che non lasci la negoziazione unicamente ai gruppi industriali interessati;
- si proceda con un costante monitoraggio della situazione in essere e si attuino tempestivamente tutte le attività procedurali e progettuali propedeutiche alla delocalizzazione del rigassificatore dal porto di Piombino, considerandone la lunghezza e la complessità, al fine di evitare ingiustificabili proroghe o allungamenti dei termini stabiliti dall'autorizzazione attuale;

ad informare regolarmente il Consiglio regionale sull'andamento delle interlocuzioni con il Governo e sulle azioni intraprese per la tutela del territorio di Piombino e dei suoi cittadini.

I Consiglieri Regionali

Irene Galletti

Gianni Anselmi